



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®  
*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 77**

**29 Maggio 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Conciliazione vita-lavoro: interventi agevolati fino al 15.09.2018**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **decreto del Ministero del Lavoro 12.09.2017** (pubblicato sul portale istituzionale) è stato reso operativo un **incentivo in materia di conciliazione vita-lavoro**. La misura, sostanzialmente, intende premiare quei datori di lavoro che attivano forme di conciliazione modificando la contrattazione collettiva aziendale. Coloro che sono interessati a fruire del beneficio, possono **provvedere al deposito, entro il prossimo 31.08.2018, del contratto aziendale**. Successivamente, **entro il 15.09.2018**, dovranno **presentare domanda utilizzando il modello fornito dall'INPS**. Tra gli interventi indicati dal decreto, ricordiamo i seguenti: *i)* estensione del congedo parentale e di paternità; *ii)* introduzione di percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità; *iii)* introduzione del lavoro agile; *iv)* flessibilità oraria in entrata e in

uscita; v) cessione solidale dei permessi con integrazione aziendale; vi) introduzione della banca ore. Per accedere all'incentivo i datori di lavoro dovranno attivare/introdurre uno o più degli istituti previsti dal decreto del 12.09.2017 nel periodo di applicazione sperimentale dell'agevolazione (dal 01.01.2017 al 31.08.2018). In tal caso potranno beneficiare di uno **sgravio contributivo fino al 5% della retribuzione imponibile** ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nelle denunce contributive effettuate nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda di accesso al beneficio (una sola fruizione nel corso del periodo sperimentale). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il contratto collettivo aziendale dovrà essere **depositato con le medesime modalità** previste per il deposito dei contratti relativi ai **premi di produttività** aziendale.

## Premessa

Con **decreto del 12.09.2017** il Ministero del Lavoro ha introdotto un incentivo (in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 80 del 15.06.2017) a favore delle misure di conciliazione vita-lavoro. Viene prevista, in particolare, la **concessione di uno sgravio contributivo "una tantum" a favore dei datori di lavoro che, durante il periodo agevolato (01.01.2017 – 31.08.2018), modificano il contratto collettivo aziendale per introdurre forme di lavoro flessibile** (banca ore, lavoro agile, part time) **o potenziano gli istituti previsti dall'ordinamento** (congedo parentale o paterno). I datori di lavoro che presentano apposita domanda all'INPS potranno accedere ad uno sgravio contributivo fino al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata nel corso dell'anno civile precedente alla domanda.

Mentre per le richieste a valere sulle risorse del 2017 il termine di presentazione della domanda è scaduto lo scorso 15.11.2017, per le **richieste riferite al 2018** gli interessati dovranno procedere al **deposito del contratto aziendale entro il 31.08.2018 ed alla presentazione della rispettiva domanda di incentivo entro il 15.09.2018.**

Ricordiamo che, con la **circolare INPS n. 163 del 03.11.2017**, sono state fornite le istruzioni operative per accedere all'incentivo.

AGEVOLAZIONE	
<b>Condizione</b>	Introduzione tramite contrattazione collettiva aziendale di misure di conciliazione vita-lavoro.
<b>Periodo</b>	Dal 01.01.2017 al 31.08.2018.
<b>Incentivo</b>	Sgravio contributivo pari al <b>5%</b> (nella misura massima) dell'imponibile contributivo dichiarato nelle denunce dell'anno solare precedente a quello di domanda.

<b>Domanda</b>	Presentata all'INPS e corredata dal deposito del contratto aziendale.
	<b>Risorse 2017</b> – domanda entro il 15.11.2017 riferita a contratti depositati dal 01.01.2017 al 31.10.2017 ( <b>termine presentazione domande chiuso</b> )
	<b>Risorse 2018</b> – domanda entro il 15.09.2018 riferita a contratti depositati fino al 31.08.2018

## Osserva

**Tale incentivo**, non riguardando direttamente l'assunzione di un lavoratore, **potrebbe essere cumulato con le altre forme di incentivo** (bonus occupazione, assunzioni al sud, alternanza scuola-lavoro) **introdotte a decorrere dal 2017**. Mentre il nuovo incentivo non disciplina, infatti, particolari divieti di cumulo, le principali agevolazioni introdotte per il 2017 (bonus occupazionale, assunzioni al sud e alternanza scuola-lavoro) prevedono un divieto di cumulo con altri incentivi all'assunzione. Si ritiene in ogni caso necessario un chiarimento ufficiale da parte dell'INPS.

### Quali sono le condizioni per accedere all'incentivo?

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, lo sgravio contributivo viene riconosciuto ai datori di lavoro **in possesso di un DURC** che hanno sottoscritto e depositato un **contratto collettivo aziendale** (anche attraverso **recepimento** di un accordo territoriale) recante l'introduzione di misure di conciliazione di vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti nazionali di riferimento. Il beneficio trova applicazione con riferimento ai contratti aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.08.2018.

Il beneficio viene allo stesso modo riconosciuto a coloro che hanno introdotto parte degli interventi previsti ed integra, ai sensi del DM 12.09.2017, le misure restanti.

Per beneficiare dell'incentivo il datore di lavoro deve introdurre nella contrattazione collettiva almeno due delle misure previste dal DM 12.09.2017 e di cui almeno **una individuata tra le aree di intervento A) e B)**.

### MISURE DI CONCILIAZIONE

#### Blocco A

<b>I</b>	Estensione temporale del congedo di paternità con previsione della relativa indennità.
<b>II</b>	Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità.
<b>III</b>	Previsione di nidi d'infanzia, asili nido e spazi ludico ricreativi aziendali o interaziendali.
<b>IV</b>	Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità.
<b>V</b>	Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.

**Blocco B**

<b>I</b>	Lavoro agile.
<b>II</b>	Flessibilità oraria in entrata o in uscita.
<b>III</b>	Part-time.
<b>IV</b>	Banca ore.
<b>V</b>	Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

**Blocco C**

<b>I</b>	Convenzione per l'erogazione di servizi di time saving.
<b>II</b>	Convenzioni con strutture per servizi di cura.
<b>III</b>	Buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Secondo quanto stabilito dal decreto, affinché il datore di lavoro possa accedere all'incentivo, il contratto collettivo aziendale deve riguardare un **numero di lavoratori pari ad almeno il 70% della media dei dipendenti occupati** dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente alla domanda di beneficio. Il medesimo accordo deve essere depositato presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. n. 151/2015 (se le misure sono già contenute in un accordo sui premi di produttività non sarà necessario provvedere ad un nuovo deposito). A seconda della data di deposito, la concessione dell'agevolazione sarà articolata in tempi diversi:

**DEPOSITO ACCORDO**

<b>Dal 01.01.2017 al 31.10.2017 (termine scaduto)</b>	Concessione dell'agevolazione sulla base delle risorse stanziare per il 2017
<b>Dal 01.11.2017 al 31.08.2018</b>	Concessione dell'agevolazione sulla base delle risorse stanziare per il 2018

**CONDIZIONI**

<b>Regolarità contributiva</b>	Il datore di lavoro deve essere in possesso di DURC.
<b>Lavoratori interessati dall'accordo</b>	Almeno un numero pari al 70% dei lavoratori occupati nell'anno precedente.
<b>Stipula dell'accordo</b>	Dal 01.01.2017 al 31.08.2018.
<b>Contenuto dell'accordo</b>	Deve introdurre almeno due delle misure previste dal decreto, almeno una dei blocchi A e B.
<b>Limiti fruizione</b>	Il beneficio può essere richiesto una sola volta nel periodo sperimentale.
<b>Domanda</b>	Deve essere presentata domanda telematica all'INPS entro il termine previsto del 15.09.2018 (per le risorse relative al 2018).

## Quali sono i benefici?

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del DM 12.09.2017, la misura dell'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziate disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, è quantificata dall'INPS sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive presentate e non è suscettibile di variazione.

Il beneficio potrà essere concesso nella **misura massima del 5%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda. Il beneficio, inoltre, verrà concesso una sola volta per il periodo di applicazione sperimentale (01.01.2017 – 31.08.2018).

### AGEVOLAZIONE

<b>Misura massima dell'incentivo</b>	<b>5%</b>
<b>Modalità di calcolo</b>	Retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda.

Con riferimento al calcolo dell'incentivo spettante, l'INPS specifica che il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:

- **Quota A:** ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno;
- **Quota B:** ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro (i calcoli vanno effettuati con forza aziendale e retribuzione imponibile risultante da DMAG e UNIEMENS, con esclusione di modifiche e variazioni successive alla data dell'operazioni di calcolo).

### ESEMPIO

#### [esempio estratto dalla circolare FC n. 11/2017]

*Il beneficio spettante al singolo datore di lavoro si compone di due quote, che saranno automaticamente calcolate da Inps:*

*Quota A (generale) = 20% del Budget Sgravio Annuo (€55.200.000 per il 2017): N.*

*Datori di Lavoro ammessi allo sgravio contributivo*

*Es. 4.000 datori di lavoro ammessi.*

**Quota A singolarmente spettante = 2.760 €**

**Quota B (organico aziendale) = 80% del Budget Sgravio Annuo**

**\_\_\_\_\_ X Media occupazionale dell'organico del datore Media complessiva dei dipendenti occupati di lavoro incentivato nel 2016 da tutti i datori ammessi**

*Ipotizzando che i 4000 datori di lavoro abbiano una popolazione complessiva media di 100.000 dipendenti al 2016, l'80% del budget per il 2017 (pari a 44.160.000 euro) sarà diviso per tale quantità e rimoltiplicato per l'organico dell'azienda di 200 dipendenti. La quota B teoricamente spettante sarà di 88.320 euro.*

*Viene però specificato che il benefico complessivamente fruito non potrà eccedere il 5% dell'imponibile previdenziale dichiarato all'Inps nell'anno civile precedente (nell'esempio, il 2016).*

## Gli adempimenti

Si segnala che i datori di lavoro sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di deposito dei contratti previste dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di premi di produttività. Nel dettaglio, secondo la menzionata disposizione, *"i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati"*.

Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro (anche per il tramite di professionisti) dovranno **inoltrare, in via telematica, apposita domanda all'INPS**, utilizzando il modello reso disponibile all'interno dell'applicazione "DIRESKO" (modello "Conciliazione Vita-Lavoro").

## Osserva

La circolare INPS specifica che i datori di lavoro in possesso sia di matricola come datore di lavoro privato, sia di posizione CIDA, sono tenuti alla presentazione della domanda sulla prima (la domanda sulla posizione CIDA è ammessa solo se il datore ha esclusivamente tale posizione).

La domanda contiene i seguenti elementi:

1. dati identificativi dell'azienda;
2. data di sottoscrizione del contratto aziendale;
3. data di avvenuto deposito del contratto aziendale;
4. codice di deposito del contratto;
5. misure di conciliazione vita-lavoro presenti nel contratto depositato;
6. dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale 12.09.2017.

La domanda dovrà essere presentata (in via telematica) entro i seguenti termini:

<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	
<b>Scadenza del termine</b>	<b>Ipotesi</b>
<b>15.09.2018</b>	Contratti depositati dal 01.11.2017 ed entro il 31.08.2018 a valere sulle risorse stanziare per il 2018

L'ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. Entro tale termine, a seguito dell'invio dell'istanza, l'INPS controlla il deposito del contratto aziendale e procede al calcolo della misura del beneficio.

Nel caso di scarto della domanda per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale la procedura DIRESCO emette un avviso e la domanda non è considerata nella fase di calcolo.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti